



CONFRONTO EX ARTICOLO 5 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018

SINTESI.

Il giorno 7 del mese di luglio dell'anno duemilaventi, alle ore 11,00 presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, ivi ubicata alla via Gen. Clark n.19/21, previa regolare convocazione, ha avuto luogo l'incontro tra:

DELEGAZIONE DATORIALE della CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO

Dott. Ciro Di Leva – Vice Segretario Generale Vicario – delegato dal Segretario Generale nei rapporti con le Organizzazioni sindacali;

Dott. Antonio Luciani – Dirigente

Dott.ssa Emilia De Luca – Capo Servizio AA.GG. e del Personale


e le seguenti Organizzazioni sindacali territoriali e RSU

ORGANIZZAZIONI SINDACALI


CISL FP Vincenzo DELLA ROCCA


.....

CGIL Livia VENTRE


.....

UIL Giuseppe RUSSO



.....

CSA Davide SAPERE


.....

RSU


Mario CRISCONIO


.....

Maurizio DEL GROSSO


.....

Annunziata SOMMA


.....

Salvatore VAIANO


.....

L'oggetto del confronto tra le parti afferisce alla tematica dell'erogazione dei buoni pasto in favore del personale della C.C.I.A.A. di Salerno che presta attività in modalità smart working in costanza dello stato di emergenza sanitaria da COVID 19.

Il Dott. Di Leva dà lettura di una nota fatta tenere dal Segretario Generale, dott. Raffaele De Sio, impossibilitato per motivi personali a prendere parte al confronto.

L'Amministrazione non ha alcuna preclusione alla erogazione di buoni pasto al personale in smart working tanto da averli inizialmente riconosciuti, salvo, poi, a sospendere la decisione assunta sia sulla scorta di quanto comunicato da Unioncamere Nazionale, che ha raccomandato di non procedere, che in considerazione della analoga posizione assunta dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.

Pertanto, l'Amministrazione invita i soggetti sindacali a uno sforzo di ragionevolezza in considerazione dello scenario di profonda incertezza che connota la materia ad attendere un chiarimento autorevole da parte dei Ministeri vigilanti.

La parte datoriale ribadisce che non sussistono, allo stato, le condizioni che legittimerebbero l'erogazione dei buoni in quanto si tratta di una prestazione assistenziale che è evidentemente connessa al disagio che affronta il dipendente obbligato a rendere la propria prestazione in un orario comprensivo della fisiologica pausa pranzo in un luogo, la sede di lavoro, diverso da quello della propria abitazione (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31137).

In situazione di lavoro agile viene a mancare il presupposto stesso del sinallagma che sta alla base della possibilità di fruire della mensa, o del buono pasto: l'obbligo di prestare l'attività lavorativa nella sede di lavoro per un orario comprendente anche la pausa pranzo (parere Corte dei Conti Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 08.01.2013; parere Corte dei Conti Lombardia n. 651 del 06.12.2011; parere Corte dei Conti Toscana n. 187 del 21.07.2011).

La parte datoriale manifesta la disponibilità a trattare per la definizione di un ristoro al personale in smart working per utilizzo di apparecchiature e linee dati fornite dal personale pari a 30 euro mensili, in linea di quanto già avviene per il telelavoro, precisando che non si tratta di una alternativa al buono pasto.

Le Organizzazioni sindacali CGIL e CISL, unitamente alla RSU, richiamano il contenuto delle note di rivendicazione dei buoni pasto già trasmesse all'Amministrazione in data 18 maggio e 28 maggio 2020, prot n.993/2020, chiedendone l'allegazione alla presente sintesi.

Il Sig. Giuseppe Russo - Uil - ritiene che il buono pasto ai lavoratori che prestano attività in modalità di lavoro agile debba essere riconosciuto in quanto, nel quadro della attuale straordinaria situazione emergenziale, costituisce modalità ordinaria di prestazione dell'attività lavorativa. Ritiene che nel caso di specie, la circostanza del dipendente camerale di lavorare da casa non equivale a un'autonoma gestione, da parte dello stesso, dello spazio e del tempo di lavoro. Il lavoratore, infatti, considerata la prescrizione di rimanere a casa, non può determinare autonomamente il luogo ove rendere la prestazione lavorativa, né la sua collocazione temporale. Rileva, inoltre, che ai dipendenti camerale in smart working è stata richiesta la rilevazione dell'orario giornaliero di lavoro attraverso l'inserimento nel sistema della rilevazione delle presenze delle relative timbrature che dà titolo all'erogazione del buono di cui trattasi.

Infatti, sottolinea che i dipendenti nel rispetto della normativa vigente di riferimento e del CCNL, fanno orario di lavoro ordinario giornaliero superiore a sei ore con la relativa pausa, per cui, non è possibile configurare una disparità di trattamento tra i dipendenti che svolgono le proprie mansioni esclusivamente in presenza e i lavoratori che si trovano ad eseguire la propria prestazione lavorativa in modalità agile durante il periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. entrambi subordinati all'inserimento della timbratura.

La RSU CISL ribadisce le sue convinzioni in merito all'erogazione dei buoni pasto e di voler intraprendere un'azione di tutela a favore dei lavoratori in smart working.

La parte sindacale unitamente alla RSU chiede che l'importo del rimborso forfettario sia in una misura maggiore a quella prospettata dalla parte datoriale perché non è comparabile con l'istituto del telelavoro e dell'indennità prevista per lo stesso, essendoci maggiori oneri quali l'utilizzo dei propri strumenti informatici, l'arredo ecc.

Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l'Amministrazione si impegna ad avviare un confronto a stretto giro per definire l'importo del rimborso forfettario.

Parte Datoriale

Dott. **Ciro Di Leva** – Vice Segretario Generale Vicario 

Dott. **Antonio Luciani** – Dirigente 

Dott.ssa **Emilia De Luca** – Capo Servizio AA.GG. e del Personale 

Parte Sindacale

Vincenzo DELLA ROCCA 

Livia VENTRE 

Giuseppe RUSSO 

Davide SAPERE 

Salvatore VAIANO 

Maurizio Del GROSSO 

Nunziata SOMMA

Augusta Somma